

La disposizione prevede l'istituzione, presso l'INPS, del Casellario dell'assistenza, quale banca dati unitaria e generale delle prestazioni di natura assistenziale erogate sul territorio nazionale.

L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del predetto Casellario con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

comma 6 (Rilevanza dei redditi da pensione)

La disposizione contiene alcune modifiche dell'articolo 35, comma 8, della legge n. 14 del 2009, necessarie ai fini di una più razionale gestione delle prestazioni collegate al reddito.

In particolare, l'articolo 35, comma 8, della legge n. 14 del 2009 ha posticipato la rilevanza dei redditi percepiti dai titolari della prestazioni collegate al reddito all'anno successivo a quello in cui i redditi vengono conseguiti. Ciò al fine di riconoscere il diritto alle prestazioni collegate alle situazioni reddituali sulla base di un reddito certo, evitando l'insorgere di indebiti pensionistici che erano fisiologicamente generati dalla disciplina previgente.

La disposizione in esame contiene alcune modifiche della predetta disciplina, e in particolare:

- a) prevede che le prestazioni siano collegate al reddito, per ciascun anno solare, sulla base del reddito dell'anno precedente; infatti la previgente disciplina, che prevedeva la verifica del possesso dei requisiti reddituali in riferimento al periodo tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, non ha più ragione di essere, essendo venuto meno (in seguito all'abrogazione dei commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 35 della legge n. 14 del 2009), l'obbligo, nei confronti dei titolari di prestazioni collegate al reddito, di comunicare agli enti previdenziali i dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno;
- b) prevede, per i redditi da pensione, che sono a conoscenza dell'INPS, in quanto sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, che vengano presi in considerazione i redditi dell'anno in corso; ciò consente una più puntuale e razionale applicazione del principio in base al quale la prestazione collegata al reddito deve essere corrisposta con la certezza dell'importo;
- c) prevede l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali da parte dei pensionati agli enti previdenziali, limitatamente ai redditi per le quali non sussiste l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione finanziaria; si prevede la sospensione della prestazione collegata al reddito in caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti.

La norma intende razionalizzare la materia della rilevanza dei requisiti reddituali per alcune prestazioni previdenziali, evitando l'insorgere di prestazioni indebitamente corrisposte e collegando le medesime prestazioni all'accertamento di dati reddituali certi e non presuntivi.

Pertanto, la disposizione è finalizzata a ridurre la formazione di indebiti pensionistici, e di conseguenza ad evitare che si determinino effetti negativi per la finanza pubblica, non previsti nell'ambito degli andamenti tendenziali a normativa vigente.

Articolo 14 (patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali)

Comma 1. Il concorso alla manovra per le Autonomie territoriali, attuato attraverso le regole del patto di stabilità interno, è determinato per l'anno 2011 in 6.300 milioni, di cui 4.000 milioni a carico delle regioni a statuto ordinario, 500 milioni a carico delle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, 300 milioni a carico delle province e 1.500 milioni a carico dei comuni soggetti al patto.

Per gli anni 2012 e 2013 il concorso alla manovra è determinato in 8.500 milioni di euro annui che comportano effetti a carico delle regioni a statuto ordinario di 4.500 milioni, delle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano di 1.000, delle province di 500 milioni di euro e dei comuni soggetti a patto di 2.500 milioni di euro.

Il concorso delle province e dei comuni avviene attraverso la riduzione di trasferimenti correnti del Ministero dell'interno di cui al comma 2.

Tenuto conto che le voci di spesa considerate ai fini del patto di stabilità hanno in genere, nel conto economico e nel conto di cassa del settore pubblico, andamenti omogenei, si precisa che gli effetti finanziari individuati hanno i medesimi riflessi sia in termini di indebitamento netto che in termini di fabbisogno.

Comma 2. Il comma prevede l'abrogazione delle disposizioni contenute nei commi 296 e 302 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007 e, cioè, l'abrogazione della trasformazione in compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione dei trasferimenti statali per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 422/1997. La disposizione non comporta effetti finanziari.

Il comma prevede, altresì, la riduzione dei trasferimenti statali a qualsiasi titolo dovuti alle regioni a statuto ordinario per un importo di 4.000 milioni per il 2011 e per 4.500 milioni per gli anni 2012 e seguenti. La riduzione determina un miglioramento del saldo netto da finanziare per pari importo, mentre non comporta effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno, in quanto l'attività di spesa delle regioni è regolata dalle norme sul patto di stabilità interno di cui al comma 1. Conseguentemente, la riduzione non è una misura aggiuntiva all'obiettivo del patto di stabilità interno ma strumentale al suo raggiungimento. Si allega la tabella dimostrativa dei trasferimenti spettanti alle regioni a statuto ordinario, con esclusione della sanità (compartecipazione IVA, ecc.).

Inoltre, è prevista la riduzione dei trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni, rispettivamente, per un importo di 300 milioni e 1.500 milioni per il 2011 e per 500 milioni e 2.500 milioni per gli anni 2012 e seguenti. La riduzione determina un miglioramento del saldo netto da finanziare del fabbisogno e dell'indebitamento netto per pari importo. Anche in questo caso la riduzione è strumentale al raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere c) e d). A tal

proposito si evidenzia che i trasferimenti correnti dovuti dal Ministero dell'Interno agli enti locali a valere sui capitoli di parte corrente 1316 (fondo ordinario), 1317 (fondo perequativo), 1318 (fondo consolidato), 1320 (compartecipazione all'Irpef) e 1321 (rimborso minor gettito ICI sull'abitazione principale) ammontano complessivamente a 14.901 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 14.776 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Commi 3 e successivi. Le disposizioni integrano il sistema sanzionatorio vigente per gli enti che non rispettano i vincoli del patto di stabilità interno, prevedendo una riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari allo scostamento dall'obiettivo registrato dagli enti inadempienti. Viene inoltre previsto l'azzeramento dei trasferimenti in caso di mancato invio della certificazione del rispetto del patto entro 60 giorni dalla scadenza prevista. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano inadempienti il nuovo regime prevede il versamento al bilancio dello Stato di una somma pari allo scostamento e, qualora il versamento non avesse luogo, il recupero a valere sulle giacenze di tesoreria. Il mancato invio della certificazione del rispetto del patto determina il blocco dei prelievi dalla tesoreria statale sino a invio della stessa.

Commi 7-10 (spese di personale enti sottoposti al patto).

Il sistema attuale - in linea con i profili di autonomia costituzionalmente garantita a regioni e enti locali e con la consolidata posizione, sul punto, della Corte Costituzionale - finalizza tutti i risparmi di spesa in materia di personale come strumentali, *ad adiuvandum*, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Le misure ipotizzate sono destinate a produrre sicuri e percepibili effetti sul contenimento delle spese di personale negli enti destinatari della norma e, di conseguenza, sono coerenti con l'intento governativo di contenere le dinamiche di crescita dei costi del lavoro pubblico.

Commi 11 e 12- (riparto della ex premialità in base alla consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 2008 ed abrogazione della premialità nel 2010). Il comma 10 prevede la possibilità, per le province e per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, di escludere dal saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno per il 2010, le spese in conto capitale, nei limiti dello 0,78% dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008. L'impatto negativo in termini di indebitamento netto e fabbisogno, stimato in 390 milioni, è

compensato dalla non applicazione nell'anno 2010 del meccanismo della premialità prevista dal comma 11. Il meccanismo della premialità avrebbe, infatti, consentito maggiori spazi di spesa per pari importo e compensati, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, dagli effetti finanziari dell'applicazione delle sanzioni previste per gli enti inadempienti.

Comma 13. Il comma prevede l'attribuzione ai comuni di un contributo di 200 milioni. Tale contributo non può essere conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità e, quindi, **non determina un peggioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno.** Il comma **ha, invece, un effetto negativo di 200 milioni sul saldo netto da finanziare.**

Commi 14-18. Il comma prevede l'istituzione nel bilancio dello Stato di un fondo con una dotazione annua di 300 milioni per contribuire al finanziamento del piano di rientro dall'indebitamento pregresso del Comune di Roma di cui all'articolo 78 del decreto legge n. 112/2008. **Le disposizioni comportano effetti peggiorativi sul saldo netto da finanziare, sul fabbisogno e sull'indebitamento netto per 300 milioni.**

Le disposizioni recate dai rimanenti commi comportano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, non quantificabili, a seguito delle misure di entrate e di spesa poste in essere dal Comune di Roma. Tali effetti positivi vengono, tuttavia, annullati dai pagamenti che saranno posti in essere dal Commissario straordinario per la liquidazione dell'indebitamento pregresso.

Commi 19-24. Regione Campania. Le disposizioni comportano effetti favorevoli per la finanza pubblica, non quantificabili, a seguito del venir meno degli oneri correlati agli atti ed ai rapporti di lavoro revocati ai sensi dei commi 19 e 20 e dall'attuazione degli interventi previsti nel piano di rientro. Tali effetti positivi vengono in parte ridotti dai maggiori oneri derivanti dagli incarichi o dai rapporti di lavoro attribuiti ai sensi del comma 23.

Commi 25-32. Razionalizzazione. Le disposizioni sono volte a razionalizzare l'esercizio delle funzioni da parte degli enti di più piccola dimensione con **risparmi che non sono però quantificabili.**

Comma 33 (Tariffa integrata ambientale)

L'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 ha soppresso, sostituendola con la nuova tariffa integrata ambientale (TIA), la tariffa di igiene ambientale (TIA) di cui all'art. 49 del d. lgs. n. 22 del 1997.

La recente sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009 ha riconosciuto la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale. La pronuncia, invece, non tocca la nuova TIA ex citato art. 238, ma la disposizione in parola è volta a dirimere la pluralità di dubbi interpretativi sorti negli ultimi mesi in relazione all'esatta natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta a fronte di servizi di smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche della mancanza di un'univoca giurisprudenza di legittimità in materia.

L'introduzione della nuova tariffa integrata ambientale è subordinata all'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, entro il 30 giugno 2010, di un apposito regolamento. L'art. 5, co. 2-quater del decreto-legge n. 208 del 2008, prevede tuttavia che i comuni, ove il regolamento non venga emanato nei termini, possano comunque adottare la tariffa integrata ambientale ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il comma 32 chiarisce fin d'ora il regime applicabile alla nuova tariffa integrata ambientale, derivante dalla natura non tributaria espressamente sancita. **La disposizione non comporta effetti finanziari diretti.**

In sintesi gli effetti sui saldi di finanza pubblica dell'articolo 14 sono i seguenti:

Effetti finanziari dell'articolo 14 (Patto di stabilità interno)

	Indebitamento netto				Fabbisogno				Saldo netto da finanziare			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Comma 1	-	6.300	8.500	8.500	-	6.300	8.500	8.500	-	-	-	-
Comma 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000	4.500	4.500
Comma 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	500
Comma 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	2.500	2.500
Comma 12									-200			
Comma 13		-300	-300	-300		-300	-300	-300		-300	-300	-300
TOTALE	-	6.000	8.200	8.200	-	6.000	8.200	8.200	- 200	5.500	7.200	7.200

Articolo 15 (pedaggiamento della rete autostradale ANAS e canoni di concessione)

Commi da 1 a 5 (pedaggiamento e sovracanon)

Le disposizioni recate ai commi 1 e 2 prevedono l'introduzione di un pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradale di competenza dell'ANAS.